

PROPOSTA NORMATIVA
Disposizioni in materia di accisa

Illustrazione dell'intervento

La proposta normativa, di seguito illustrata, interviene sui seguenti SAD:

- **En.Si.24** - Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio
- **En.Si.10** - Riduzione dell'accisa sul gas naturale impiegato negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per l'estrazione di idrocarburi
- **En.Si.14** - Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare
- **En.Si.17** - Agevolazione di accisa su combustibili e carburanti usati dalle Forze armate nazionali (benzina, gasolio, GPL e gas naturale)

L'intervento mira, con un carattere di gradualità, pluriennalità e proporzionalità a eliminare l'attuale beneficio previsto in relazione ai sussidi ambientalmente dannosi sopra elencati, per poi utilizzare le risorse liberate al fine di incentivare interventi ambientalmente virtuosi in favore degli stessi settori e delle stesse imprese attualmente beneficiari dell'agevolazione (c.d. logica a saldo zero). L'articolo 1 qui illustrato prevede, quindi, la graduale soppressione dell'accisa agevolata in relazione ai SAD En.Si.24, En.Si.10, En.Si.14 ed En.Si.17 mentre gli articoli 4 e 6 delle proposte normative contengono le previsioni finalizzate a trasferire le risorse liberate agli stessi destinatari attraverso incentivi rivolti a finanziare investimenti ambientalmente sostenibili.

In particolare, in relazione all' **En.Si.24** la proposta stabilisce un aumento progressivo dell'aliquota di accisa del gasolio ad uso autotrazione da realizzarsi a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 1° gennaio 2030 (comma 1). Al termine di tale periodo la predetta aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione sarà uguale a quella attualmente prevista per le benzine, vale a dire a 728,4 euro per 1000 litri. Il riallineamento delle aliquote di accisa sui due principali prodotti energetici impiegati come carburanti (benzina e gasolio) abolirà, a regime, l'attuale sensibile differenza di tassazione che non ha una razionale giustificazione. Le predette variazioni delle aliquote di accisa sul gasolio non incideranno sul c.d. "gasolio commerciale" utilizzato dalle aziende di autotrasporto merci (che utilizzano veicoli di massa superiore a 7.5 tonnellate) e trasporto regolare di passeggeri: il gasolio impiegato nei predetti usi di trasporto merci e passeggeri è infatti sottoposto ad una specifica ed indipendente aliquota di accisa. Tale proposta normativa determina i seguenti effetti finanziari:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Dal 2032
Accisa	352,0	703,9	1.055,9	1.407,9	1.759,9	1.877,8	2.190,7	2.503,7	2.816,6	3.129,6	3129,6	3129,6
IVA	46,4	92,9	139,4	185,8	232,3	247,9	289,2	330,5	371,8	413,1	413,1	413,1
IIDD	0,00	39,1	-53,6	-75,4	-95,5	115,6	112,3	138,5	156,4	174,2	192,1	-178,7
IRAP	0,00	-9,5	-12,6	-17,7	-22,3	-26,9	-25,8	-32,1	-36,1	-40,2	-44,3	-40,8
Crediti auto trasportatori	-32,4	-97,3	-162,2	-227,0	-291,9	-356,8	-421,6	-486,5	-551,4	-616,3	-648,7	-648,7
Totale	366,0	650,9	966,9	1.273,6	1.582,5	1.626,4	1.920,2	2.177,1	2.444,5	2.712,0	2.657,6	2.674,5

in milioni di euro

In relazione all' **En.Si.10**, si prevede che dal 2021, non debba più essere applicata la specifica aliquota di accisa ridotta per il gas naturale impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi (comma 2, lettera a)). Tale proposta normativa determina i seguenti effetti finanziari:

	2021	2022	Dal 2023
Accisa	0,24	0,24	0,24
IVA	0,00	0,00	0,00
IIDD	0,00	-0,07	-0,04
IRAP	0,00	-0,02	-0,01
Totale	0,24	0,15	0,19

in milioni di euro

In relazione all' **En.Si.14**, si prevede la soppressione, a partire dall'anno 2023, dell'agevolazione attualmente prevista relativa all'esenzione dall'accisa sui prodotti energetici utilizzati per l'estrazione del magnesio dall'acqua di mare; il beneficio in parola sarà soppresso a seguito di un graduale incremento (dal 2021 al 2023) delle aliquote di accisa applicabili ai prodotti energetici impiegati nel predetto impiego (comma 2, lettera b)). Tale proposta normativa determina i seguenti effetti finanziari:

	2021	2022	2023	2024	Dal 2025
Accisa	0,17	0,33	0,50	0,50	0,50
IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IIDD	0,00	-0,05	-0,08	-0,11	-0,09
IRAP	0,00	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02
Totale	0,17	0,27	0,40	0,37	0,39

in milioni di euro

Infine, in relazione all' **En.Si.17**, si interviene sulle aliquote di accisa ridotte per i prodotti energetici utilizzati dalle Forze Armate nazionali. In particolare, è prevista la soppressione dell'agevolazione con aumenti intermedi negli anni 2021 e 2022 attraverso l'incremento progressivo delle aliquote di accisa ridotte attualmente vigenti che, a regime, saranno equiparate a quelle normali (comma 2, lettera c)). Tale proposta normativa determina i seguenti effetti finanziari:

	2021	2022	Dal 2023
Accisa	4,4	9,1	12,7
IVA	1,0	2,0	2,8
IIDD	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	0,0	0,0
Totale	5,4	11,1	15,5

in milioni di euro

Testo dell'intervento

1. Al fine di consentire il progressivo avvicinamento delle aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio usati come carburanti, è rideterminata come segue l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni:

- a) a decorrere dal 1° gennaio 2021, euro 628,5 per mille litri;
- b) a decorrere dal 1° gennaio 2022, euro 639,6 per mille litri;
- c) a decorrere dal 1° gennaio 2023, euro 650,7 per mille litri;
- d) a decorrere dal 1° gennaio 2024, euro 661,8 per mille litri;
- e) a decorrere dal 1° gennaio 2025, euro 672,9 per mille litri;
- f) a decorrere dal 1° gennaio 2026, euro 684,0 per mille litri;
- g) a decorrere dal 1° gennaio 2027, euro 695,1 per mille litri;
- h) a decorrere dal 1° gennaio 2028, euro 706,2 per mille litri;
- i) a decorrere dal 1° gennaio 2029, euro 717,3 per mille litri;
- l) a decorrere dal 1° gennaio 2030, euro 728,4 per mille litri.

2. Alla Tabella A, allegata al testo unico di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al punto 10, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le parole: “negli usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi”, sono sostituite dalle seguenti: “nei motori fissi”;

- b) il punto 14:

1. a decorrere dal 1° gennaio 2021, è sostituito dal seguente:

“14. Produzione di magnesio da acqua di mare 33 per cento aliquote normali”;

2. a decorrere dal 1° gennaio 2022, è sostituito dal seguente:

“14. Produzione di magnesio da acqua di mare 66 per cento aliquote normali”;

3. a decorrere dal 1° gennaio 2023, è abrogato;

- c) il punto 16-bis:

1. a decorrere dal 1° gennaio 2021, è sostituito dal seguente:

“16-bis. Prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali per gli usi consentiti:

Benzina e benzina con piombo euro 472,00 per 1.000 litri

Gasolio:

usato come carburante euro 450,00 per 1.000 litri

usato come combustibile per riscaldamento euro 148,00 per 1.000 litri

Gas di petrolio liquefatto (GPL):

usato come carburante euro 89,00 per 1.000

chilogrammi

usato come combustibile per riscaldamento euro 63,00 per 1.000

chilogrammi

Gas naturale:

per autotrazione euro 1,10 per 1.000 metri cubi

per combustione per usi civili euro 65,00 per 1.000 metri cubi “

2. a decorrere dal 1° gennaio 2022, è sostituito dal seguente:

“16-bis. Prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali per gli usi consentiti:

Benzina e benzina con piombo euro 585,00 per 1.000 litri

Gasolio:

usato come carburante euro 565,00 per 1.000 litri

usato come combustibile per riscaldamento euro 275,00 per 1.000 litri

Gas di petrolio liquefatto (GPL):

usato come carburante	euro 178,00 per 1.000
chilogrammi	
usato come combustibile per riscaldamento	euro 126,00 per 1.000
chilogrammi	

Gas naturale:

per autotrazione	euro 2,20 per 1.000 metri cubi
------------------	--------------------------------

per combustione per usi civili	euro 120,00 per 1.000 metri cubi
--------------------------------	----------------------------------

“;

3. a decorrere dal 1° gennaio 2023, è soppresso.